

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3128

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CERUTI CARLO e BIANCHI GERARDO**

*Presentata il 5 maggio 1966*

Inquadramento degli impiegati dello Stato  
nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge viene presentata con l'intento di sanare alcune gravi sperequazioni giuridiche e morali perpetuatesi nei confronti di alcuni gruppi d'impiegati dello Stato.

Nell'ultimo decennio infatti sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi per riordinare le strutture e gli organici di diverse Amministrazioni dello Stato.

La loro specifica natura settoriale ed empirica, però, mentre ha consentito agli interessati di usufruire di considerevoli benefici carrieristici, ha provocato altresì notevoli sperequazioni comparative a danno dei meno fortunati.

La conseguente elencazione delle varie leggi, vuole indicare, a titolo esemplificativo, soltanto una parte delle numerose disposizioni, a carattere più o meno particolare, emanate con quasi costante periodicità senza mai arrivare ad una normativa a carattere generale che eliminasse gl'inconvenienti cui si vuole ovviare con la presente legge:

leggi 19 marzo 1955, n. 520, e 22 luglio 1961, n. 628, per il personale del Ministero del lavoro;

leggi 11 febbraio 1958, n. 57, e 23 ottobre 1960, n. 1196, per il personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie;

legge 26 marzo 1958, n. 425, per il personale delle ferrovie dello Stato;

legge 16 dicembre 1961, n. 1307, per il personale del Ministero della sanità;

leggi 12 agosto 1962, nn. 1289, 1290, 1291, per il personale del Ministero del tesoro;

legge 19 luglio 1962, n. 959, per il personale del Ministero delle finanze;

legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per il personale del Ministero della pubblica istruzione;

decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, nn. 1480, 1481, per il personale del Ministero della difesa;

legge 4 febbraio 1966, n. 32, per la soppressione dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato.

Si potrebbero anche richiamare delle disposizioni legislative emanate addirittura in favore di particolari ristrettissimi gruppi di impiegati, ma in tal modo verrebbe notevolmente ampliata una casistica che qui si è voluto semplicemente esemplificare per sottolineare la indilazionabile necessità di un provvedimento organico capace di riportare ordine ed equità in questa importante struttura della vita pubblica. Ed è per questo che se ne raccomanda la più favorevole considerazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Gl'impiegati dello Stato che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso del titolo di studio prescritto, possono essere inquadrati, anche in soprannumero, nella carriera immediatamente superiore con la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti, nella nuova posizione, l'anzianità di servizio e di qualifica acquisita nella carriera di provenienza.

### ART. 2.

L'inquadramento di cui all'articolo 1 è disposto con decreto ministeriale delle singole Amministrazioni statali competenti, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su domanda degli interessati e sentito il parere del relativo Consiglio d'amministrazione.

### ART. 3.

Il numero dei posti organici delle qualifiche iniziali nelle diverse carriere delle Amministrazioni dello Stato è ridotto di tante unità quante ne occorrono per congruare la somma dei coefficienti di stipendio goduti dagli impiegati che in applicazione della presente legge sono inquadrati in soprannumero nella carriera superiore.